Rep. n. \_\_\_\_\_\_ del 16.02.2018

COMUNE DI AMANDOLA

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso la Sede Municipale del Comune di Amandola sita in Piazza Risorgimento n. 17, con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge

Tra

Il Dott. Ing. Adolfo Marinangeli, nato ad Amandola (FM) il **12-04-1955**   ed ivi residente in Piazza Risorgimento n. 3, C.F. **MRNDLF55D12A252J ,** il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Amandola, con sede in Amandola (FM) in Piazza Risorgimento n. 17, C.F. 80001030446, di seguito denominato “comodante”;

E

Il sig. Marinangeli Michele, nato ad Amandola il **21-09-1989**  ed ivi residente in Villa Rustici n. 87, C.F. **MRNMHL89P21A252N, il quale** interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Ca.Cu.Am. con sede legale ad Amandola in Via Franceschino Ciappardelli, P.I. 01965780446, di seguito denominato “comodatario”;

Premesso:

- che il Comune di Amandola è proprietario di un immobile ubicato in Via Ciappardelli n. 1/3;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per le motivazioni tutte ivi riportate, si è disposto di “concederein comodato gratuito all’Associazione C.A.CU.AM (…) il piano terra dell’edificio comunale ubicato in Via Ciappardelli n. 3 e la sua gestione, per il periodo dal 01.04.2018 fino al 31.03.2021, prorogabili di ulteriori tre anni previa Deliberazione in tal senso della Giunta Comunale”;

Ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Amandola, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito all’associazione C.a.Cu.Am., che, come sopra rappresentata, accetta, l’uso di n. 4 vani, all’interno dell’immobile sito in Amandola, Via Ciappardelli n. 3, locali tutti iscritti al Catasto Urbano del Comune di Amandola.

ART. 2

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente come sede del centro culturale e di aggregazione giovanile;

ART. 3

La durata del presente contratto è fissata in anni tre (3) con decorrenza dal 01.04.2018 e scadenza il 31.03.2021, prorogabili per altri tre anni previa deliberazione in tal senso della Giunta Comunale.

Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l’immobile oggetto del presente contratto. Qualora durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all’indirizzo dell’immobile ceduto in comodato.

ART. 4

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

ART. 5

Il comodatario è costituito custode dell’immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso dell’immobile.

ART. 6

Le migliorie o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

ART. 7

Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa, egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie necessarie ed urgenti.

ART. 8

Sono a carico del comodante le fornitura di acqua, energia elettrica e spese telefoniche.

ART. 9

Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare per omissione o colpa di inquilini o terzi in genere. Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità e mancanza d’acqua, del gas o dell’energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

ART. 10

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del comodatario in caso d’uso.

ART. 11

È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi del prefabbricato in legno per l’uso determinato dal contratto. In caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione del manufatto.

ART. 12

Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Comodante Il Comodatario

Dott. Ing. Adolfo Marinangeli Michele Marinangeli